



Home	Informazioni generali	Comunità di ricerca	Attività formative	Risorse	Osservatorio OPAL	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ► [Osservatorio OPAL](#) ► [OPAL n. 6 - 1/2015](#) ► [Gli enti locali tedeschi non possono rivendicare un diritto ad esercitare in autonomia il servizio di collocamento. Annotazione alla sentenza del Tribunale costituzionale federale del 7.10.2014 - 2 BvR 1641/11](#)

Gli enti locali tedeschi non possono rivendicare un diritto ad esercitare in autonomia il servizio di collocamento. Annotazione alla sentenza del Tribunale costituzionale federale del 7.10.2014 - 2 BvR 1641/11

di [Giovanni Boggero](#)

[Stampa](#) | [Email](#)

Parole chiave: Germania, Uffici di collocamento, Agenzia federale per il lavoro, Autonomia organizzativa degli enti locali, Federazione, *Optionskommunen*

Riferimenti normativi principali: Art. 91 lett. e) LF, Art. 28, co. 2 LF, Art. 70, co. 1 LF

Massima 1: *L'art. 91 lett. e) è la fonte del rapporto finanziario diretto tra Federazione e Optionskommunen e consente un controllo finanziario che si distingue dal tradizionale controllo statale e anche dal controllo finanziario della Corte dei Conti federale.*

Massima 2: *L'art. 91 lett. e) co. 2 LF dà a Comuni e a enti integrativi di Comuni la possibilità ma non il diritto di gestire autonomamente il servizio di ufficio di collocamento per le persone in cerca di lavoro. La disciplina legislativa di tale possibilità deve avvenire in maniera non arbitraria. La gestione del servizio rientra nell'ambito di protezione di cui alla garanzia dell'autoamministrazione locale.*

Massima 3: *L'art. 91 lett. e) co. 3 LF contiene una riserva di legge molto ampia e aperta a favore della Federazione. La Federazione ha perciò la potestà legislativa di disciplinare i rapporti giuridici che discendono dall'autorizzazione all'esercizio del servizio da parte dei Comuni. La competenza legislativa non può tuttavia estendersi alla determinazione delle modalità di formazione della volontà interna degli enti locali.*

Massima 4: *Il § 6a co. 2 per. 3 del secondo libro del codice di diritto sociale non è conforme all'art. 28, co. 2 in collegamento con l'art. 70, co. 1 LF nella misura in cui richiede che la richiesta di autorizzazione da parte dell'ente locale sia subordinato all'approvazione da parte di una maggioranza dei 2/3 dei componenti degli organi rappresentativi degli enti interessati. La disposizione continua ad essere efficace nei confronti degli enti già autorizzati, ma non si applica più nei nuovi procedimenti di autorizzazione.*

[Link al documento](#)

Il Tribunale costituzionale federale di Karlsruhe ha giudicato ammissibili, ma infondati due ricorsi costituzionali diretti di quindici Circondari tedeschi (*Kreise*) e del Comune di Leverkusen contro alcune disposizioni del secondo libro del codice di diritto sociale (*Sozialgesetzbuch*, SGB) che, a loro dire, avrebbero illegittimamente impedito l'esercizio in autonomia del servizio di ufficio di collocamento per le persone in cerca di lavoro (*Grundsicherung für Arbeitssuchende*). In particolare, secondo il Tribunale, è infondato il ricorso (1) contro la disposizione che fissa in una quota massima del 25% del totale di centri il numero di enti locali che possono essere autorizzati con decreto federale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali approvato, senza l'assenso del *Bundesrat* ad erogare in autonomia e non in amministrazione "mista" con l'agenzia federale per il lavoro il servizio di ufficio di collocamento per le persone in cerca di lavoro (§ 6a, co. 2, per. 4, SGB II). Parimenti infondato è il ricorso (2) contro la previsione del controllo esterno della Corte dei Conti federale c del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulle risorse amministrative dagli enti locali che gestiscono in autonomia tale servizio (il § 6b, co. 3 e 4, SGB II). Viceversa, è stato giudicato fondato (3) il ricorso contro la norma che subordina la richiesta di autorizzazione degli enti locali al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ad una deliberazione a maggioranza dei due terzi da parte dei consigli degli enti locali interessati (§ 6a, co. 2, per. 3 SGB II).

Per quanto riguarda le censure di cui al primo ricorso (1), il Tribunale costituzionale federale giudica che l'individuazione di un tetto massimo di enti incaricati dello svolgimento in autonomia del servizio non viola la garanzia degli altri enti locali all'auto-amministrazione (*kommunale Selbstverwaltung*) di cui all'art. 28, co. 2 LF, dal momento che, in base al novellato art. 91 lett. e) LF, il servizio di ufficio di collocamento per le persone in cerca di lavoro non rientra, per i Comuni (*Gemeinden*), tra le funzioni della comunità locale di cui all'art. 28, co. 2, per. 1 LF (*örtliche Gemeinschaft*) e, per gli enti comprensivi di più Comuni (*Gemeindeverbände*), tra le funzioni ad esse attribuite con legge in base all'art. 28, co. 2, per. 2 LF. A questo proposito, ai Circondari ricorrenti non sono state sottratte funzioni, ma si è omesso di attribuirne una, circostanza che non è di per sé suscettibile di ledere la garanzia dell'autonomia locale nel suo nucleo intangibile, dato che a tali enti è comunque garantito un numero sufficiente di funzioni.

Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



In conformità all'art. 91 lett. c) co. 2 e 3 LF, la Federazione non ha quindi creato un obbligo, ma soltanto una facoltà di autorizzare un numero limitato di enti locali (cd. *Optionskommunen*) all'erogazione del servizio in autonomia, che rimane, quale regola generale, gestito in forma di amministrazione "mista" (*Mischverwaltung*) con l'agenzia federale del lavoro. Al legislatore federale è garantito un ampio margine di discrezionalità nella disciplina dei dettagli della materia, tra i quali rientrano anche il procedimento di autorizzazione e le modalità di organizzazione del servizio, oltreché il numero di enti locali che possono esserne autorizzati all'esercizio. Nondimeno, visto che la Costituzione prevede espressamente la possibilità di un'autorizzazione, al legislatore federale che voglia optare per tale scelta è fatto obbligo di disciplinare i requisiti e il procedimento per l'autorizzazione secondo norme non arbitrarie, trasparenti, comprensibili e tali da rispettare il principio di parità di trattamento tra gli enti locali (*Gleichbehandlungsgebot*). Rimane impregiudicata, in quanto non oggetto del giudizio, la questione se il decreto federale approvato con l'assenso del *Bundesrat* che disciplina i requisiti e il procedimento di autorizzazione, rispetti questi criteri. Ai fini del proprio giudizio, il Tribunale costituzionale federale rileva soltanto che la delega legislativa con la quale il legislatore autorizza il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ad adottare il decreto federale (§ 6a co 3 SGB II) rispetta la norma costituzionale, secondo cui "*nella legge federale devono essere determinati il contenuto, lo scopo e la misura della delega concessa*" (art. 80, co. 1, per. 2 LF).

Per quanto riguarda le censure di cui al secondo ricorso (2), l'esistenza di un rapporto finanziario diretto tra Federazione ed enti locali non viola l'autonomia finanziaria degli enti locali di cui all'art. 28, co. 2 LF, dal momento che è necessitato dalla stessa previsione, in base ai quali "*le spese necessarie, comprese le spese amministrative, spettano al Bund nella misura in cui il compito di dare attuazione alle leggi di cui al comma 1 spetta al Bund. Ulteriori aspetti sono regolati da una legge federale che richiede l'assenso del Bundesrat*" (art. 91 lett. c) co. 2, per. 2 e co. 3 LF). Il controllo esterno da parte delle autorità federali non deriva automaticamente dal fatto che è la Federazione a trasferire le risorse per l'erogazione del servizio. In particolare, la competenza della Federazione ad esercitare il controllo attraverso la Corte dei Conti federale (*Bundesrechnungshof*) avviene sulla base delle proprie competenze amministrative. Viceversa, il controllo finanziario da parte del Ministero federale è un controllo amministrativo speciale volto a proteggere gli interessi fiscali della Federazione che si distingue da quello tradizionale di legittimità e di merito (*Rechts- und Fachaufsicht*) e che è necessitato dall'art. 91 lett. c) co. 2, per. 2 e co. 3 LF. In particolare, il Ministero verifica l'economicità e la correttezza dell'impiego delle risorse federali oltreché la conformità alle leggi delle spese effettuate dall'ente locale.

Infine, con riguardo alle censure di cui al terzo ricorso (3), il Tribunale ha ravvisato una violazione della potestà legislativa dei *Länder* (art. 70, co. 1 LF), dal momento che l'autoamministrazione locale rientra tra le materie di loro competenza legislativa esclusiva. In particolare, decidere quali siano le maggioranze per le deliberazioni e quale sia il rapporto che intercorre tra organo deliberativo e organo esecutivo è infatti compito dei codici degli enti locali (*Kommunalordnungen*) dei *Länder*. Inoltre, la disposizione in base alla quale la richiesta di autorizzazione allo svolgimento del servizio di ufficio di collocamento deve essere subordinata all'approvazione da parte di una maggioranza dei due terzi dei consigli (ossia dello *Stadtrat* o del *Kreistag*) degli enti locali interessati (§ 6a co. 2 per. 3 SGB II) viola poi la garanzia dell'autoamministrazione locale di cui all'art. 28, co. 2 LF, dal momento che lede il potere di organizzazione interna e formazione della volontà dell'ente locale. La norma è perciò da dichiarare incompatibile con la Legge fondamentale, anche se rimane efficace nei confronti degli enti già autorizzati ad esercitare in autonomia il servizio di ufficio di collocamento.

Tweet



Publicato in [Newsletter n. 6 - 1/2015](#)

Keywords: [Regioni](#), [Stato](#), [Europa](#)

[Torna in alto](#)